Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.)

Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge

con considerevoli semplificazioni amministrative

l'articolo 127 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) recita: La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Dal 1874 sussiste il mandato di vietare la doppia imposizione intercantonale tramite una legge federale. Dal momento che tale legge non è mai stata emanata, per evitare la doppia imposizione intercantonale vengono applicate le regole fissate dalla giurisprudenza del Tribunale federale (soprattutto la giurisprudenza concernente il vecchio art. 46 cpv. 2 Cost.).

Problemi

Queste regole (giurisprudenza del Tribunale federale) costituiscono un sistema molto complesso e consolidatosi nel tempo, la cui applicazione è divenuta pressoché impossibile. Di conseguenza l'incertezza giuridica è grande. Il dispendio per la formazione dei funzionari fiscali, ma anche dei fiduciari e dei consulenti fiscali è enorme.

Si impone quindi una considerevole semplificazione a livello formale e materiale.

La protezione giuridica è molto complicata (nuova esigenza: esaurimento di eventuali vie di ricorso in almeno un Cantone).

In pratica, l'iniziativa di rispettare il divieto della doppia imposizione compete interamente ai contribuenti che devono opporsi in diversi Cantoni.

Una simile soluzione non è per niente agevole per i cittadini. I cittadini devono poter confidare nel fatto che le autorità fiscali dei Cantoni interessati rispettino d'ufficio il divieto della doppia imposizione.

La responsabilità principale per evitare la doppia imposizione intercantonale deve quindi spettare al fisco.

Le tassazioni in vigore oggi in diversi Cantoni comportano costi molto elevati. Spesso è necessario rivedere la ripartizione fiscale intercantonale e apportare correzioni alle tassazioni nei vari Cantoni e Comuni interessati.

Numerosi contribuenti si rassegnano e rinunciano alla protezione giuridica e, frustrati, dichiarano volontariamente somme troppo elevate, perché temono l'onere legato a un'eventuale impugnazione.

Anche in caso di rispetto delle regole fissate dal Tribunale federale per evitare la doppia imposizione intercantonale, non è sempre possibile escludere del tutto il rischio di pagamenti eccessivi e questo costituisce una violazione del mandato costituzionale.

Idea (1) riguardante le imposte sul reddito delle persone fisiche

Occorre procedere a una considerevole semplificazione a livello materiale e formale che tenga conto dei principi seguenti:

- 1. solo il Cantone di domicilio provvede alla tassazione;
- 2. gli altri Cantoni interessati riprendono la tassazione del Cantone di domicilio e fatturano unicamente la quota loro spettante al reddito netto imponibile complessivo che possono tassare all'aliquota applicabile al reddito netto complessivo;
- 3. obiettivo di neutralità fiscale: con la nuova soluzione non si intende in linea di principio perseguire alcuna variazione del gettito fiscale dei Cantoni. È possibile che per singoli contribuenti risultino variazioni dell'onere fiscale. Si può tuttavia partire dal presupposto che nel complesso le ripercussioni tra i Cantoni si compensino;

4. Considerevole semplificazione materiale e formale

Soluzione nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Idea di base – a livello procedurale:

- i contribuenti sono tassati unicamente nel Cantone di domicilio:
- il Cantone di domicilio decide anche in quale misura gli elementi imponibili determinati possono essere tassati da un altro Cantone;
- quindi il Cantone di domicilio tassa il reddito netto imponibile complessivo secondo il proprio diritto fiscale cantonale armonizzato anche ai fini delle imposte cantonali e comunali di tutti gli altri Cantoni interessati;
- gli altri Cantoni interessati non effettuano una propria tassazione. Essi presentano al Cantone di domicilio o di sede unicamente <u>proposte</u> per la tassazione e – nella misura in cui sono interessati – possono impugnare le decisioni fiscali, di regola direttamente davanti al Tribunale federale;
- gli altri Cantoni interessati riprendono gli elementi imponibili determinati dal Cantone di domicilio e fatturano unicamente la quota al reddito netto imponibile loro spettante.

A livello materiale:

- il Cantone di domicilio tassa (come avviene già oggi nell'ambito dell'imposta federale diretta) il reddito netto imponibile complessivo;
- secondo il proprio diritto tributario, il Cantone di domicilio applica anche per i rapporti intercantonali le spese di conseguimento del reddito, le deduzioni sociali e la deduzione degli interessi passivi;
- al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i proprietari di abitazioni, unicamente i *valori locativi* sono calcolati secondo il diritto tributario del Cantone in cui è situato l'immobile. Quest'ultimo presenta a tale scopo le corrispondenti proposte al Cantone di domicilio;
- occorre sopprimere la deduzione dei debiti e degli interessi passivi in funzione della localizzazione degli attivi, poiché questo sistema è troppo complesso. È ovvio che gli interessi passivi possono essere dedotti anche in futuro, tuttavia (di fatto) proporzionalmente alle quote di reddito spettanti ai Cantoni (cosa che risulta automaticamente).

Schema di una soluzione materiale per evitare ogni tipo di doppia imposizione intercantonale (da integrare nella LAID)

Cantone di domicilio

Determinazione di tutti gli elementi imponibili da attribuire al contribuente.

Cantone di domicilio	Cantone dell'impresa	Cantone dello stabilimento d'impresa	Cantone dell'immobile
Reddito, assoggetta- mento in virtù dell'appartenenza personale (art. 3 LAID)	Reddito, assoggetta- mento in virtù dell'appartenenza eco- nomica in caso di do- micilio in un altro Can- tone (art. 4 cpv. 1 LAID)	Reddito, assoggetta- mento in virtù dell'appartenenza eco- nomica in caso di do- micilio in un altro Can- tone (art. 4 cpv. 1 LAID)	Reddito, assoggetta- mento in virtù dell'appartenenza eco- nomica in caso di do- micilio in un altro Can- tone (art. 4 cpv. 1 LAID)
In linea di principio assoggettamento illimitato per il reddito rimanente complessivo.	Assoggettamento limitato per il reddito proveniente dall'impresa.	Assoggettamento limitato per il reddito proveniente dallo stabilimento d'impresa.	Assoggettamento limitato per il reddito proveniente dal possesso, dal godimento, dall'intermediazione e dal commercio di fondi.
L'imposta è calcolata secondo le norme del Cantone di domicilio.	L'imposta è calcolata secondo le norme del Cantone di domicilio.	L'imposta è calcolata secondo le norme del Cantone di domicilio.	L'imposta è calcolata secondo le norme del Cantone di domicilio; il valore locativo è calco- lato secondo le norme del Cantone dell'immobile.

Tassazione e ripartizione dell'imposta

Reddito lordo: comprende il reddito proveniente dal Cantone di domicilio, dal Cantone dell'impresa, dal Cantone dello stabilimento d'impresa e dal Cantone dell'immobile.

<u>./. spese di conseguimento del reddito</u> (senza interessi passivi) (art. 9 cpv. 1 LAID e art. 10 LAID, calcolate secondo le norme armonizzate del Cantone di domicilio)

= reddito netto

- ./. deduzioni sociali (calcolate secondo le norme del Cantone di domicilio)
- ./. interessi passivi (calcolati secondo le norme del Cantone di domicilio)

= reddito netto imponibile complessivo (= sostrato fiscale determinante per tutti i Cantoni).

Ripartizione del reddito netto imponibile tra i Cantoni

Questo reddito netto imponibile è determinante per tutti i Cantoni interessati. Ai fini della tassazione delle imposte degli altri Cantoni interessati, questo reddito netto imponibile deve essere ripartito dal Cantone di domicilio (in maniera proporzionale), in funzione delle quote dei Cantoni interessati al reddito netto.

Questo significa che gli interessi passivi non possono più essere ripartiti in funzione della localizzazione degli attivi, bensì automaticamente (ovvero senza che a questo scopo sia necessario un calcolo o una ripartizione speciale) in proporzione al reddito netto conseguito in ogni Cantone interessato.

Esempio: un cuoco abita a Visp/VS dove lavora a tempo parziale come insegnante presso una scuola professionale. A Spiez/Berna gestisce tutto l'anno un ristorante dal suo domicilio di Visp. In estate gestisce pure una buvette a Schwarzsee/FR. Nel Cantone di Soletta egli dà in locazione un appartamento.

TOTALE	Cantone di domicilio VS	Cantone dell'impresa BE	Cantone dello stabilimento d'impresa FR	Cantone dell'immobile SO
Reddito lordo	50 000	65 000	30 000	25 000
	Reddito prove- niente dall'attività d'insegnamento presso la scuola professionale di Brig	Reddito prove- niente dalla ge- stione del risto- rante a Spiez	Reddito prove- niente dalla ge- stione estiva della buvette a Schwarzsee/FR	Reddito prove- niente dalla loca- zione dell'appartamento a Soletta
Totale: 170 000				
./. spese di con- seguimento del reddito (senza interessi passivi)	./. 10 000	./. 35 000	./. 20 000	./. 5 000
Reddito netto:	40 000	30 000	10 000	20 000
<u>Totale: 100 000</u>				
Quota al reddito netto complessivo:				
100 %	40 %	30 %	10 %	20 %
./. deduzioni sociali				
15 000				
./. interessi passivi				
35 000				
Reddito netto imponibile				
Totale = 50 000				

Ripartizione tra i Cantoni in	VS	BE	FR	SO
funzione della loro quota al reddito netto	tassato	tassato	tassato	tassato
<u>Totale</u> :				
100 %	40 % di	30 % di	10 % di	20 % di
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	ovvero	ovvero	ovvero	ovvero
50 000	20 000	15 000	5 000	10 000
	all'aliquota di	all'aliquota di	all'aliquota di	all'aliquota di
	50 000	50 000	50 000	50 000

Risultato

Le spese di conseguimento del reddito sono interamente dedotte.

Gli interessi passivi sono interamente dedotti.

Le deduzioni sociali sono interamente dedotte.

Il contribuente è tassato integralmente. Egli non è però assoggettato maggiormente all'imposta di quanto lo sarebbe se fosse tassato unicamente nel Cantone di domicilio.

Il contribuente non è né privilegiato né penalizzato rispetto alle persone il cui reddito è tassato solo nel Cantone di domicilio. Si tiene pienamente conto del divieto della doppia imposizione.

L'onere connesso alla tassazione viene notevolmente ridotto poiché, in primo luogo, solo un Cantone provvede all'imposizione; in secondo luogo, gli altri Cantoni riprendono la sua imposizione e, in terzo luogo, perché nel caso di una tassazione conforme alle norme, un'attuale doppia imposizione è in ogni caso esclusa e di conseguenza vengono ridotte le procedure d'impugnazione.

Il contribuente non viene spinto ad assumere un ruolo attivo.

Una simile procedura di tassazione è più economica e più agevole per i cittadini.

7 maggio 2009/ 16 giugno 2009 Martin Arnold